

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. .../2022 promossa da:

X (C.F. ***), con il patrocinio dell'avv. ...e dell'avv. ...(***) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ...

ATTORE/I

contro

Y (C.F. ***),

CONVENUTO/I

P.M. INTERVENUTO

Il tribunale nelle persone dei magistrati:

dott. Bruno Perla, Presidente relatore

dott. Silvia Migliori, Giudice

dott. Francesca Neri, Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

(artt. 337 quinquies e ss. c.c. e 737 c.p.c.)

Ricorre ex art.337 quinquies c.c. X (***, 10.12.1966) nei confronti di Y (***, 10.4.1973).

La coppia ha un figlio, ormai maggiorenne, R (30.11.2002).

Dal ricorso

Nel maggio del 2015, la convivenza tra i signori X e Y è venuta meno, tant'è che gli stessi, in data 7 settembre 2016, hanno depositato un ricorso congiunto ex art. 337 bis e seguenti c.c. presso il Tribunale di Bologna (procedimento R.G. n. 13120/2016), al fine di regolamentare e disciplinare i loro rapporti di genitori nel preminente interesse del figlio R, all'epoca di anni 14.

Il Tribunale di Bologna faceva proprie le conclusioni congiunte con decreto 20.12.2016.

Riguardo agli aspetti economici, era stabilito, a carico del signor X, il pagamento della somma mensile di € 450,00 - oltre rivalutazione annuale istat - a titolo di contributo al mantenimento del figlio R, da corrispondere alla madre, fino al raggiungimento dell'autosufficienza del figlio; con la partecipazione alle spese straordinarie del figlio R nella misura del 70% a carico del signor X e del 30% a carico della signora Y.

Oggi il ricorrente afferma che dal 2016 al settembre 2021 si sono verificati fatti nuovi, modificativi di quelli che erano gli assetti - patrimoniali e non.

In particolare, sostiene che R (che ha attualmente 19 anni) dal 17 dicembre 2021 risiede con la madre ed il di lei coniuge, signor G. F., in un immobile in locazione in *** (BO), via *** n. 12, per un canone mensile di € 470,00 (cfr. DOC. 3) e che ha iniziato a lavorare.

Aggiunge, inoltre, che la Y (insieme al figlio ed al marito G. F.) si sono trasferiti da ***, via *** 62, e vivono a ***, via *** 12 in locazione.

Dove è stata effettuata la notifica del ricorso a mezzo del servizio postale e perfezionata per compiuta giacenza. Certificato storico di residenza 23.2.2022 di Y (doc.6)

Prosegue il ricorrente affermando che, da quando la signora Y ha lasciato l'immobile sito in *** (BO) per trasferirsi in quello di ***, in ottemperanza all'impegno assunto, ha sempre corrisposto alla stessa la metà del canone locatizio (pari ad € 275,00 mensili - dal mese di febbraio 2020 al mese di novembre 2021 - per l'immobile di via *** n. 14, e pari ad € 235,00 - dal mese di dicembre 2021 - per l'immobile di via *** n. 12).

Riguardo alla condizione lavorativa del figlio, precisava che R., nell'estate 2021 si è diplomato presso il Liceo Artistico ...di Bologna e, dopo un iniziale periodo di incertezza, ha deciso di non continuare gli studi e di cercare quindi sin da subito un lavoro. Nell'ottobre 2021, R ha sottoscritto con l' Agenzia ...S.p.a. un contratto di lavoro a tempo determinato della iniziale durata di un mese, per far fronte all'esigenza di soddisfare la richiesta dell'azienda cliente ...Società Cooperativa di addetto all'assistenza dei disabili (cfr. doc.8).

In conseguenza di quanto sopra, anche l'impegno assunto dal ricorrente di corrispondere alla signora Y la metà del canone di locazione - a suo dire - non trovava più ragion d'essere, non solo in ragion del fatto che nell'immobile risiedeva (già dal luglio 2020) anche il coniuge della signora Y - il quale, sino a prova contraria, si presuppone che contribuisca ai costi ed alle spese - ma anche considerato il fatto che R, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ai sensi dell'art. 315 bis c.c. - è tenuto a contribuire, in relazione alle sue capacità, alle sue sostanze e al suo reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

Chiede, in via cautelare:

disporre - *inaudita altera parte* - l'immediata sospensione dell'obbligo di versamento alla signora Y dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio R e di compartecipazione in ragione di ½ nel pagamento dei canoni locatizi, posti a carico del signor X con decreto del Tribunale di Bologna n. n. 281 in data 12 gennaio 2017.

nel merito, in via principale:

accertare e dichiarare che il signor R ha raggiunto la piena capacità lavorativa ed é persona autosufficiente, in grado di provvedere al proprio sostentamento, e - per l'effetto:

revocare - a decorrere dal mese di ottobre del 2021 - l'obbligo posto a carico del signor X di versare alla signora Y il contributo mensile al mantenimento del figlio R, conseguentemente disporre la restituzione delle somme già versate nonché di quelle che dovessero risultare esser state versate nelle more del presente giudizio;

revocare altresì - a decorrere dal 18 luglio 2020 e/o comunque dal mese di ottobre 2021 - l'obbligo, in capo al signor X, di versare alla signora Y la metà del canone di locazione relativo sia all'immobile in cui la stessa ha avuto residenza fino al 17 dicembre 2021, sia all'immobile ove attualmente risiede, disponendo la restituzione delle somme già versate e di quelle che dovessero risultare versate nelle more del presente giudizio, nella misura che risulterà di giustizia.

in via subordinata

ridurne l'ammontare rideterminando gli importi nella misura che risulterà di giustizia.

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.

La convenuta, ritualmente effettuata la notifica del ricorso nei suoi confronti, non si è costituita in giudizio.

Udienza 31.5.2022

Viene sentito il ricorrente:

"Mio figlio lavora con un contratto a termine in un'azienda in subappalto delle ferrovie dello stato. Lavora con dei turni, ultimamente lavora molto. Ho depositato alcune buste paga.

Mio figlio vive con la madre a sasso Marconi, io vivo a Casalecchio.

Io vedo mio figlio regolarmente, adesso è più impegnato con il lavoro quindi ci vediamo un po' meno.

Non ho nessun rapporto con la madre. Avevamo deciso che quando il ragazzo sarebbe diventato maggiorenne avrei corrisposto direttamente a lui il mantenimento ma non ho potuto avere alcun riscontro da parte della madre in tal senso.

Io lavoro, ho un'azienda che si occupa di informatica.

Non ho ancora parlato con mio figlio di questo ricorso.

Nel febbraio 2020 la signora ha lasciato la casa coniugale che era stata assegnata a lei e si è trasferita nella nuova casa. A luglio si è trasferito anche il signor F..., il marito. Dunque, il marito vive insieme a mio figlio e la madre."

L'assegno per il figlio

Il padre ha prodotto doc.8 contratto di lavoro a tempo determinato;

buste paga 2021: ottobre €1.100 circa, novembre €1.600 circa, dicembre €1.150 circa.

Relativamente al figlio R (di 19 anni), si deve osservare che si tratta di contratto a tempo determinato (doc.8) e che si tratta della sua prima occupazione. Seppure il suo stipendio, attualmente, sia adeguato a poter descrivere una condizione di una propria autonomia, deve rilevarsi che affinché possa parlarsi del raggiungimento di una vera indipendenza economica, occorre una condizione di stabilità che, al momento (visto l'inizio dell'attività lavorativa e la giovane età), non può ancora ritenersi pienamente raggiunta.

Vale la pena osservare come, in una simile condizione, l'esclusione dell'assegno – sulla base dell'ingresso del ragazzo nel mondo del lavoro – condurrebbe, nel caso di futura condizione di inoccupazione, all'impossibilità di un ripristino dello stesso.

L'assegno per il figlio si deve, allora, congruamente ridursi, ma non eliminarsi del tutto. Vale la pena osservare come il ricorrente non abbia neppure ottemperato al decreto del giudice che, nel fissare udienza, ha ordinato la produzione di documentazione attestante il proprio reddito. In una simile condizione, in considerazione dell'età del figlio e delle sue capacità attuali di lavoro, l'assegno per il suo mantenimento, a carico del padre – secondo i parametri dell'art.337, ter, 4° co. c.c. – può congruamente indicarsi in €150,00.

Riguardo alla domanda del ricorrente di revoca del suo obbligo di versare alla Y il 50% del canone di locazione, non se ne ravvisano i presupposti.

L'impegno dell'X di tale pagamento sarebbe cessato solo con la fine della convivenza del figlio R con la madre (come anche espresso in ricorso a p.3): circostanza non avvenuta.

La convivenza con la donna del marito certamente potrebbe influire in ordine ad un contributo da parte di quest'ultimo, ma in virtù della domanda azionata e delle condizioni di fatto dimostrate dal ricorrente, la sua domanda non è fondata. La domanda prospettata in ricorso, infatti, farebbe derivare il venir meno dell'obbligo dell'X di cui al decreto 20.12.2016, per il solo fatto della convivenza nel nucleo familiare della Y anche del proprio marito, circostanza non prevista nel decreto predetto (cfr. certificato contestuale di stato di famiglia e residenza - doc.16).

In subordine ha chiesto una riduzione del suo contributo relativo al canone di locazione.

A fronte della convivenza con la Y del marito G. F., non si ha alcun elemento reddituale di quest'ultimo, né il ricorrente si è messo in prova sul punto. Se la convivenza con il marito può far

ritenere un contributo economico di questi nel pagamento del canone di locazione dell'immobile adibito ad abitazione comune, l'assenza di qualsiasi altro dato probante sul punto conduce ad escludere il venir meno dell'obbligo del ricorrente.

Le conseguenti domande di restituzione di somme già versate, non sono accoglibili.

Visti i termini della presente decisione e la misura dell'accoglimento della domanda, la condanna al pagamento delle spese a carico della convenuta viene indicata nella misura di 1/3 (come liquidata in dispositivo), compensando le restanti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

in parziale accoglimento del ricorso:

in parziale riforma del decreto 20.12.2016:

riduce, a decorrere dalla pronuncia, l'assegno di mantenimento per il figlio R, a carico del padre, ad €150 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;

respinge le altre domande di modifica avanzate dal ricorrente;

compensa le spese nella misura di 2/3, condannando la convenuta al pagamento delle restanti che si liquidano in complessivi €1.320,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Bologna il 31.5.2022 nella camera di consiglio della Prima sezione

Il Presidente estensore

Dr Bruno Perla